

ISTITUTO STORICO LUCCHESE

Boveglio

Le Pizzorne e i paesi che le circondano



BEATRICE ROMITI

LA VITA A BOVEGLIO NEL SEICENTO



Le Comunità che appartenevano alla antica Repubblica di Lucca godevano di una locale autonomia amministrativa e gli abitanti, per dare ordine ai propri comportamenti nella vita di tutti i giorni, si organizzavano adottando proprie regole che comunque, quando avevano un carattere di rilevanza istituzionale, dovevano passare sotto il controllo e la ratifica del Governo Centrale degli Anziani di Lucca. Queste disposizioni, non di rado anche minute, venivano spesso rinnovate e aggiornate perché dovevano andare incontro alla esigenze mutevoli della popolazione, così che quegli Statuti, che avevano il compito di fissare i ritmi delle società locali e di regolare il funzionamento della gestione del territorio venivano periodicamente modificati.

Anche a Boveglia, un paese che faceva parte della Vicaria della Valleriana, della quale Villa Basilica era il Capoluogo, le attività si svolgevano in massima parte sulla base delle disposizioni statutarie: in riferimento a questa ultime, mentre per altre Comunità del contado lucchese sono giunti fino a noi in genere due o più testi, di Boveglia si conosce sino ad oggi un solo Statuto, che si trova conservato nell'Archivio di Stato di Lucca, nella serie degli Statuti delle Comunità Soggette e che non è un 'originale'; si tratta infatti di una copia, sia pure 'ufficiale', che fu fatta eseguire dal Collegio degli Anziani della Repubblica pres-

so la propria Cancelleria¹ prendendo come base una stesura realizzata dal Cancelliere della Comunità di Boveglio, Bartolomeo di Battista Bellucci, il 28 giugno 1630: questo documento comunque era stata compilato dal Bellucci utilizzando un 'originale', allora in suo possesso, che oggi risulta purtroppo smarrito².

Da queste norme è possibile ricostruire alcuni degli aspetti più importanti della vita del paese tuttavia, per meglio conoscere la situazione ho condotto una ulteriore ricerca sui registri della Serie degli Statuti delle Comunità Soggette conservato nell'Archivio di Stato di Lucca, per verificare se ci fossero stati aggiornamenti di rilievo, trovando però solamente rinnovi.

I Capitani e i Garelli

L'organismo che in tutte le Comunità stabiliva le regole della vita cittadina era rappresentato dal *Consiglio* che, costituito in numeri non sempre corrispondenti tra le diverse Comunità, era affiancato di regola da un più o meno ristretto gruppo di persone che avevano il compito di svolgere funzioni di Governo. A "Bueglio", con questo nome era identificato il paese nel Seicento, tali importanti funzioni erano condizionate da una disposizione piuttosto limitativa, introdotta dallo Statuto, per la quale era solennemente proibita la assunzione e la diffusione dei cognomi "Capitani" o "Garelli" che appartenevano a due fazioni che evidentemente non erano gradite. Potevano conti-

¹ A.S.L., *Statuti di Comunità Soggette*, poi (S.C.S.), *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, pp. 199-221. - S. BONGI, *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca*, vol. I, Lucca, Tipografia Giusti, 1872, p. 44.

² A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 33, p. 221. A tal proposito il Cancelliere aggiunse "...di mia mano propria con volontà e commissione..."



Boveglio - Via della Torre.



Boveglio - Via della Torre.

nuare a portare tali nomi solamente coloro che li avevano in quanto appartenenti realmente alle famiglie originarie³.

Si auspicava evidentemente che i cognomi di "Capitani" e di 'Garelli' fossero destinati quindi ad essere cancellati ed a sparire dalla realtà dal paese, con il divieto che "altri che sostenessero le medesime factioni" potessero "scriverli e tenerli scritti nelle loro case"; fu stabilito poi che coloro che avessero assunto tali cognomi sarebbero incorsi in una pena molto elevata, che assommava a ben venticinque scudi da suddividersi in tre parti, una andava al Magnifico Comune di Lucca, una all'accusatore e una all'Esecutore⁴.

La documentazione ufficiale non specifica quali fossero i motivi di questo blocco, ma si può ritenere che tali cognomi fossero stati messi al bando perché si identificavano con due gruppi famigliari che probabilmente avevano coperto in passato un ruolo importante e avevano rappresentato fazioni scomode, creando situazioni che erano state la causa di scontri o di lotte all'interno del paese. Solo chi aveva già questi nomi era destinato a tenerli ad esaurimento, ma altri non potevano assumerli.

Può sembrare strano che si vietasse di attribuirsi i cognomi, ma non si deve dimenticare che, specialmente nel territorio del contado lucchese, l'adozione dei 'cognomi' fu una pratica che ebbe una diffusione di un certo rilievo proprio nel periodo compreso tra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Seicento e quindi, al momento della redazione dello statuto, questo procedimento era ancora in atto e in una fase evolutiva piuttosto fluida.

³ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, p. 200. "...crediamo che per estinguere ogni effetto ma il nome ancora delle due factioni Introdotte in quel Comune sotto il nome di Capitani et di Garelli...". - S. BONGI, *Inventario, cit.*, vol. I, 1872, p. 44.

⁴ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, p. 203.

Le cariche istituzionali e la vita amministrativa

Nel periodo che ci riguarda, si può dire che la Comunità di Boveglio, in riferimento agli aspetti politici e amministrativi, risultava assai bene organizzata, con la presenza di organi che assicuravano una vita ispirata a principi democratici e rispettosi dell'ambiente e dei diritti comuni.

Il buon funzionamento dei meccanismi dipendeva prima di tutto dalla corretta formazione degli 'organi di governo' tra i quali aveva un ruolo di rilievo il *Consiglio dei Dodici uomini* che veniva eletto ogni due anni seguendo il sistema dell'estrazione a sorte tra persone che avevano compiuto l'età di quaranta anni⁵. Poiché il compito dei *Dodici* era molto importante e consisteva nella predisposizione delle tasche che contenevano le liste dei Consiglieri che avrebbero in seguito retto la Comunità, l'operazione della loro elezione non era sempre troppo semplice e tranquilla.

Proprio per queste caratteristiche, alcune volte in occasione della loro elezione si verificarono disordini, che furono causati anche dai dubbi che si effettuassero le scelte attraverso operazioni irregolari. Si stabilì quindi di richiedere, al momento della loro nomina, la presenza di un'autorità superiore che vigilasse e coordinasse le iniziative e che si assumesse la responsabilità di fare funzionare con correttezza tali delicati meccanismi. Nel caso specifico, la figura di prestigio destinata a ricoprire questo delicato ruolo fu individuata nel Commissario di Villa Basilica⁶.

Al *Consiglio dei Dodici uomini* così scelti, come si è accennato, spettava il compito di individuare i Consiglieri che avrebbero dovuto amministrare Boveglio nei due anni successivi preparando una 'tasca', ovvero un sacchetto, nel quale venivano inseriti i nominativi di coloro che avrebbero dovuto formare il

⁵ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, p. 201. "... non congiunti tra loro in primo grado come padre e figliuolo fratello e fratelli...".

⁶ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, p. 202.

Consiglio; con questa operazione si individuavano quattro gruppi, ognuno composto da trentadue uomini: ogni gruppo rimaneva in carica per un periodo di sei mesi, con la convenzione che il primo gruppo scelto iniziava l'attività con il giorno 1 luglio e la concludeva il 31 dicembre.

Le "tasche" venivano formate attraverso il censimento e la rilevazione dei nomi di tutti gli uomini di Boveglio maggiori di diciotto anni, escludendo coloro che erano considerati 'discoli' e richiedendosi che gli eletti fossero persone di buona fama, poiché entrando a fare parte del *Consiglio dei Trentadue*, si assumevano oneri generali, ma anche particolari in quanto ad alcuni di loro, sempre con i medesimi limiti di tempo, potevano essere affidati poi più delicati incarichi di governo⁷.

La carica di *Consigliere*, considerato che comportava impegni che potevano ostacolare le normali attività di tutti i giorni, non era sempre troppo gradita, come dimostra la norma statutaria che, in riferimento a coloro che venivano estratti di partecipare al Consiglio della Comunità, prevedeva che chi non avesse voluto adempiere a tali doveri, sarebbe stato incriminato e condannato al pagamento di un'ammenda pecuniaria.

Erano comunque previsti casi in cui si poteva evitare di incorrere in questa penale: vi era infatti la possibilità di fornire una idonea e convincente motivazione giustificando l'assenza; un primo motivo, quello più serio e più ovvio, era costituito dalla morte della persona; un secondo motivo era rappresentato dalla possibilità di dimostrare gli impedimenti causati da problemi di salute; un terzo motivo era da ricercarsi nella provata assenza della persona designata dal territorio del Comune di Boveglio. Questa ultima situazione si ripeteva non troppo di rado: sappiamo infatti che gli uomini di molti paesi della montagna lucchese, durante alcuni periodi dell'anno si spostavano per recarsi in altre località dove potevano svolgere lavori redditizi, in specie nelle attività rurali.

⁷ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, p. 202.

Le assenze ripetute quindi di alcuni uomini che, dopo essere stati eletti nel *Consiglio*, dovevano trasferirsi altrove, anche per lunghi periodi, per andare a lavorare fuori dalla Stato lucchese, sollecitava il coinvolgimento di altri che venivano detti i *surrogati* e che erano chiamati a sostituire gli assenti fino al loro rientro; l'impegno dei *surrogati* poteva durare anche per un periodo superiore a tre mesi e un eventuale ingiustificato rifiuto procurava loro il pagamento di una penale, non troppo pesante, di una lira per ogni volta.

Con tali regole, corredate da sanzioni, si garantiva sia la presenza, sia l'alternanza nelle cariche pubbliche e nello stesso tempo si assicurava il rispetto dei principi della democrazia, individuando persone diverse che fossero impegnate nell'amministrare gli interessi della Comunità: a Boveglio, nel tempo di due anni ben centoventotto uomini erano chiamati, a turno ogni sei mesi, a partecipare alla vita pubblica con la qualifica di Consiglieri⁸.

Il Governo di Boveglio

I lavori degli organismi che governavano la Comunità dovevano svolgersi in assoluta tranquillità: era questo un aspetto ritenuto fondamentale, tanto che le norme avevano previsto che quando i Governatori, organo esecutivo, erano riuniti per adempiere alle loro funzioni, nessun uomo potesse accostarsi o sostare vicino alla porta di ingresso della sede della loro residenza, essendo prevista una pena piuttosto pesante di due scudi per ogni persona e per ogni volta che non rispettasse questo ordine⁹.

⁸ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 1, p. 204. "...per mancamento di huomini che vanno all'invernata fuori dallo stato per guadagnare il pane".

⁹ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 22, p. 214. Ovvero che "...nessuna persona del Comune di Bueglio o in esso habitante non possa per l'avvenire accostarsi ne fermarsi alla porta della casa del Comune di Bueglio appresso a braccia 18 apresso a detta porta ne con arme ne senza arme mentre che il governo è radunato...".



*Boveglio - Porta
Cernagnana.*



*Boveglio - Accesso al
paese da Porta*

Quando gli Statuti prevedevano limitazioni, voleva dire che tali situazioni in passato si erano già verificate: in questo caso si può quindi presupporre che, per protesta, fossero accaduti episodi spiacevoli contro i Governatori, quando questi erano riuniti per decidere. Questa regola e quella che è stata ricordata all'inizio a proposito delle famiglie dei Capitani e dei Garelli fanno pensare che in precedenza la gestione della cosa pubblica in Boveglio non fosse stata sempre troppo tranquilla.

Le procedure per poter trattare gli affari della Comunità prevedevano che prima di ogni seduta dovesse essere appesa sulla porta del Comune una *lista degli argomenti* da affrontarsi; non sempre la presenza degli aventi diritto era assidua: qualora il numero degli uomini intervenuti non fosse sufficiente per la validità della riunione era compito dell'Offitiale di richiedere l'annotazione dei mancanti e di dare l'elenco ai *Sedici Governatori* per l'applicazione delle pene¹⁰.

Le figure istituzionali avrebbero dovuto godere quindi di un alto rispetto da parte di tutti, ma è probabile che non fosse sempre così e alle volte venivano meno le principali regole di comportamento; per scoraggiare gli atteggiamenti offensivi venne vietato offendere anche uno solo dei Governatori¹¹.

Il Guardiano

Le norme prevedevano inoltre che in Boveglio vi dovessero essere i *Guardiani*, appartenenti a una figura di grande impegno a cui spettava il compito di assicurare un certo equilibrio nella gestione delle attività giornaliere, rilevando le eventuali irregola-

¹⁰ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 10, p. 208.

¹¹ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 20, p. 213: "che per l'avenire alcuna persona del Comune di Bueglio o' in esso abitante non possa ne debba dire parole ingiuriose ad alcuno delli 23 Governatori" imponendosi agli inosservanti una penale molto forte di venti scudi per ciascuno e ciascuna volta.

rità e infrazioni commesse specialmente sul territorio. Il loro ruolo, pur avendo limitazioni nello svolgimento delle attività¹², era assai ampio e comprendeva non poche competenze: tra queste ci pare importante quella della pubblicizzazione dei reati, in quanto spettava a loro leggere, affacciandosi alla finestra della sede del Comune, le accuse conseguenti a infrazioni che erano state rilevate¹³.

I Trentadue Consiglieri erano tenuti inoltre a eleggere due *Guardiani* ai quali spettava il compito principale di vigilare durante la notte, per garantire una maggiore tranquillità al paese. La scelta di questi *Guardiani* non sempre avveniva senza creare inconvenienti. Venne quindi previsto che se il Consiglio non avesse trovato un accordo il compito della nomina poteva essere affidato ai *Sedici Governatori*. Coloro che erano trovati da questi *Guardiani* nel compiere azioni dannose venivano condannati al pagamento di due scudi¹⁴.

Il Camarlingo

Tutte le attività contabili della Comunità erano affidate alla figura del *Camarlingo*, che risultava così l'unico responsabile in un contesto economico e sociale che non era poi troppo florido.

¹² A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 6, pp. 205-206. Al guardiano non possateva "...entrare ne lui nel testimonio in vigne d'altri ne tempi dell'uva senza licenza del padrone...".

¹³ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 21, p. 213. In aggiunta si veda "...che tutte le accuse fatte dal guardiano è da particolari nel territorio di detto Comune in pubblico Comune e' dopoi alla finestra di detto Comune avanti che dalli Governatori siano tirate fuori."

¹⁴ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 9, pp. 208-209. "...li 32 huomini del governo del detto Comune habbino autorità di fare due guardie per la notte et non essendo essi 32 daccordo le possino fare li 16 Governatori...".

Si deve aggiungere che, a causa dei debiti che Boveglio aveva contratto in passato, ma ancora di più negli anni recenti, la Comunità aveva dovuto prendere soldi 'a censo' per combattere una situazione che era diventata davvero precaria e che mostrava casi di estrema povertà; per superare questa infelice realtà che si era abbattuta sul paese, venne stabilito che per un periodo di circa dieci anni, a partire dal 1631, si dovesse procedere ad un aumento delle tasse ordinarie della quota del dieci per cento e che, di conseguenza, fosse eletto un Camarlingo straordinario autorizzato a riscuotere la decima parte in più delle cifre che realmente dovevano essere versate¹⁵.

La presenza e il ruolo degli animali

L'organizzazione di una Comunità rurale e montana quale era quella di Boveglio prevedeva precise norme utili per regolare i comportamenti che i proprietari degli animali avrebbero dovuto tenere a garanzia del territorio, delle coltivazioni e dei rispettivi prodotti che rappresentavano la materia principale che sosteneva la popolazione.

Le disposizioni seicentesche stabilivano ad esempio che doveva essere vietato alle mandrie, sia di bestie grosse che di minute, di pascolare nelle terre coltivate di una particolare zona, definita la Bandita del Carnasciale, che si trovava nell'area tra il Castello di Boveglio e il Trebbio, fino alla Foce de' Niciocchi; il divieto valeva per il periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 agosto e i trasgressori erano condannati a una pena di dieci soldi per ogni animale di grosse dimensioni e di due soldi se di piccole misure¹⁶.

¹⁵ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 31, pp. 220-221.

¹⁶ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 2, p. 204. L'area in oggetto era quella che partiva "...dal castello di Boveglio in su per fino al Trebbio et andando fino alla Foce de nocicchi...".

Inoltre non si potevano lasciare pasturare gli animali per le strade della Villa dove vi erano coltivazioni¹⁷, fatta eccezione per quelli da soma, che erano necessari per garantire i trasporti delle merci, sempre che fossero legati con la cavezza¹⁸. Oltre alla Bandita sopra citata, ne venne identificata un'altra, ben più ampia, area entro la quale non era possibile far pascolare gli animali nel periodo compreso tra il 15 aprile di ogni anno e il momento in cui terminava la raccolta delle castagne¹⁹.

C'era inoltre un maggiore rischio di incorrere in spiacevoli inconvenienti, che avrebbero potuto causare danni alle proprietà altrui, se si fossero portati gli animali al pascolo durante le ore notturne; questa possibilità era quindi strettamente proibita²⁰.

Se i limiti per esercitare le attività di pascolo erano piuttosto severi per gli abitanti di Boveglio, le regole erano ancora più pesanti tanto per coloro che qui giungevano provenienti da altri paesi del territorio lucchese, chiamati comunemente 'tramutanti, quanto per gli "stranieri", che erano coloro che giungevano da altri Stati. Per questi ultimi, chiamati anche 'forestieri', la

¹⁷ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 3, p. 205. "...nessuna persona non possa lassare pasturare per le strade della Villa...".

¹⁸ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 3, p. 205. "...et le altre bestie grosse che cariche overo legate fossero con la cavezza non s'intendino nella detta pena."

¹⁹ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 7, p. 206-207. "...dalla via che va a Colognora in giu fino alla Pescia maestra cominciando dal confine di Colognora venendo per la solita strada verso Bueglio fino a terra rossa e al Noceto ripigliando la strada del Noceto fino alla Margine et seguitando detto fosso et ripigliando la via dell'Emmorcassi seguitando la strada Peccoraleccia fino alla via del Colle Acquarone scendendo alla Pescia Cermignana...".

²⁰ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 12, p. 210. In particolare il divieto era applicato a "...prata ne in campi ne in vigne ne in luoghi dove sia gelsi cioè in luoghi d'altri...".



La Torre Civica.

Comunità di Boveglio provvedeva ad applicare una specifica tassa su ogni animale che veniva ivi portato²¹. A partire dal 1630, evidentemente in considerazione per lo stato di difficoltà in cui viveva Boveglio, per un periodo di dieci anni, per salvaguardare ancora di più i prodotti, venne proibito a tutti gli abitanti e a tutti i 'tramutanti' di pascolare nel territorio con capre, becchi e caprette²².

L'ambiente e le risorse alimentari

In un sistema economico piuttosto statico, organizzato seguendo le regole già presenti nelle antiche aggregazioni rurali, che si fondava in gran parte sopra le proprie risorse naturali, la Comunità di Boveglio dedicò molta attenzione ai problemi legati all'ambiente, sapendo che da questo derivavano le materie necessarie alla vita di tutti i giorni. La popolazione era impegnata quindi per assicurarsi la sussistenza, sempre sotto l'incubo di eventi che avrebbero potuto condurre a carestie ed a momenti di difficoltà.

Le vigne, i campi, gli orti, boschi, le selve, in particolare quelle di castagno dovevano essere vigilate e tutelate, poiché rappresentavano elementi fondamentali per garantire ai singoli ed alla Comunità per raggiungere una autonomia di sostentamento e per conseguire un effettivo reddito.

²¹ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 13, p. 209-210. Le somme da pagare erano quantificate come segue: "...per ogni bestia vaccina cavallina lire 1.4 per ogni capra soldi 4 per ogni pecora soldi 2.8 e per ogni porco al tempo nel tempo cumoli 4 et non si possa fidare a minor pretio et detti fidati non far danni e caso che detti fidati fraudassero di non dare conto di tutto il numero delle bestie cadino in pena per ciascheduna bestia grossa di lire tre et per ogni capra di soldi 1 et per ogni pecora soldi dieci, et per ogni porco lire 2..."

²² A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 30, p. 219.

Pene particolari venivano inflitte a coloro i quali fossero stati trovati a far danni nei boschi di castagno²³ e nelle vigne²⁴, a portare legna di castagno a Villa Basilica²⁵, a tagliare l'erba, la segale, gli orti e ad asportare frutti e noci²⁶.

Tra le altre regole venne fissato che non fosse possibile vendemmiare prima della data del 6 di ottobre²⁷.

Il bosco e i suoi frutti erano tutelati dall'intera Comunità e più in particolare si cercò di salvaguardare gli interessi degli abitanti di Boveglio proibendo agli stranieri di cogliere, di fare cogliere e di "ruspare" le castagne, essendo prevista per ogni persona e per ogni volta che fosse trovata in tale situazione, la multa di uno scudo²⁸. Una norma regolava poi il commercio di frutti all'interno del territorio di Boveglio e chi ne acquistava doveva farne uso proprio, senza possibilità di rivenderli, a pena di due scudi²⁹.

²³ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 4, p. 205. "...per l'avenire non si possa tagliare castagni rami di castagno di ciocchare in qualsivoglia modo tagliare o danneggiare castagni e' svelgere castagni inseti venacchi per ciascuno piedi..".

²⁴ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 5, p. 205. "...che non si possi danneggiare vigne come portare via di dette vigne alcuna sorte di legname come forche pali calocchie..".

²⁵ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 11, p. 209.

²⁶ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 12, p. 210. La norma statutaria evidenzia il momento in cui il reato non poteva essere commesso "...dall'avemaria di hore 24 in fino a' giorno...".

²⁷ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 14, p. 210. Anche in questo caso venne previsto che ai contravventori fossero applicate pene pecuniarie.

²⁸ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 17, p. 211.

²⁹ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 23, p. 214.

Le esazioni

Uno tra i problemi maggiori delle Comunità del territorio lucchese, compresa quella di Boveglio, consisteva nella necessità di reperire fondi necessari per garantire il mantenimento e il buon andamento dell'economia della gestione pubblica. Era necessario avere una attenta organizzazione e per tale scopo la riscossione delle tasse risultava essere un momento fondamentale, considerato che oltre alle imposizioni *ordinarie* ve ne erano altre *straordinarie*.

Le entrate *ordinarie* sulle persone si applicavano, attraverso particolari metodi di riscossione, agli uomini della Comunità mentre per quelle sui beni reali non si rispettava questa limitazione e si estendevano anche ad altri soggetti. Questa seconda imposizione, denominata *Tassa di Estimo*, gravava infatti sui beni *immobili* presenti nel territorio di Boveglio, che potevano appartenere tanto agli uomini della Comunità, quanto a soggetti che vivevano in altre zone³⁰.

Le tassazioni personali si basavano sulle persone fisiche e si concretizzavano rispettivamente nella *Tassa del Fuoco* che si riferiva ai nuclei famigliari e nella *Tassa per Testa*, che prevedeva un carico a livello strettamente personale solamente per coloro che avevano superato i diciotto anni, con una imposizione di cinque lire per testa, mentre “per ciascun altro che arrivasse a detta età debba pagare soldi 6 per colta”, riservando a coloro che compivano diciotto anni, un trattamento di favore per il primo anno. Queste due imposizioni gravavano solo sugli abitanti di Boveglio e quindi su soggetti stanziali, con la condizione che qualora una persona fosse andata ad abitare stabilmente in un'altra Comunità, avrebbe dovuto continuare a pagare la *Tassa per Testa* a Boveglio per un solo anno, per poi trasferire l'onere del pagamento alla nuova Comunità di residenza³¹.

³⁰ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 8, p. 208. Viene specificato inoltre che “...tutti li forestieri, che hanno beni nel detto Comune siano tenuti et obbligati dare pagatore al detto Comune...”.

³¹ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 15, p. 210 ed anche cap. 28, p. 217.

Tra le entrate straordinarie si potevano far rientrare le multe applicate a seguito di infrazioni o di mancanze.

Una società, come quella di Boveglio, che era impegnata per garantire nel proprio interno un buon equilibrio economico, si preoccupò di regolare alcuni delicati rapporti con i cittadini, intervenendo specialmente nei riguardi di coloro non avessero voluto o potuto pagare i debiti che avevano contratto con la stessa Comunità. La norma statutaria autorizzò che i debiti potessero essere esatti anche in maniera forzata attraverso azioni di recupero³².

Pene pecuniarie vennero inoltre inflitte a coloro i quali erano renditori di affitti di farina al Signor Tomaso Garzoni, che venivano riscossi direttamente dal Comune di Boveglio; questi soggetti erano tenuti a provvedere nel corso della Colta di marzo di ogni anno; gli inadempienti incorrevano nel pagamento di una penale di quattro lire che andava interamente a beneficio delle casse comunali. Era compito dei Sedici Governatori regolare questa materia con attenzione inserendo la richiesta nella Colta di marzo; in caso di inosservanza ogni Governatore veniva punito con una multa di due lire e poi era obbligato ad inserire la nuova richiesta nella Colta di giugno. La Colta era quell'operazione con la quale la Comunità ogni tre mesi "raccolgeva" le tasse³³.

L'imposizione delle tassazioni aveva impegni e importi diversi in conseguenza della qualificazione delle persone e dell'oggetto di riferimento: si può ricordare a titolo esplicativo la *Tassa della Testa sui forestieri* che era applicata a coloro entravano nel

³² A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 25, pp. 215-216 "Habbia detta Comunità actione tanto su quelli beni che venderanno come anche in quei beni dessero per dote et s'bligassero ad altri, cioe per quel di tanto che quelli particolari haveranno debito contratto et obbligo che quei particolari vi habbino la loro ricompensa per quel tanto che la Comunità li avesse vendita et per questo siano esclusi i pagatori".

³³ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 27, pp. 216-217.



territorio del Comune provenienti da altri Stati e che si trattenevano per un periodo superiore a sei mesi: su queste persone ricadeva l'onere del pagamento per ogni "testa" e in occasione di ogni Colta della somma di uno scudo, se si trattava di persona che aveva compiuto diciotto anni, mentre per i minori di tale età l'impegno era di dieci soldi per ogni Colta. Particolari esenzioni erano previste per i "famigli" e per i "servitori" che vivevano a spese d'altri³⁴.

Vi era inoltre la *Tassa sul pascolo sulle capre*, per la quale tutti coloro che intendevano portare capre per pasturare nel territorio di Boveglio erano tenuti a pagare per ogni Colta quattro soldi per ogni capra³⁵.

Come già si è osservato, non ostante questi impegni e queste riscossioni, alla data del 1630 la situazione economica del Comune verteva in una condizione generale molto pesante, causata da debiti contratti proprio per prevenire la crescente povertà. Così come in molte altre Comunità dello Stato lucchese il quadro finanziario non era buono e non si poté evitare di gravare gli abitanti, come si è visto, con ulteriori richieste, aumentando del dieci per cento il gettito ordinario³⁶.

Nel rispetto del suo ruolo la supervisione, il controllo sull'applicazione dei pagamenti delle ammende venne affidato al Commissario della Valleriana "che per i tempi farà effettivamente pagare al detto Comune tutte le condannagioni e pene poste ne presenti Statuti et non altrimenti habbia havere e debba et effettivamente li sia pagata la tersa parte di tutte e singole con-

³⁴ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 28, pp. 217-218.

³⁵ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 29, p. 218.

³⁶ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 31, pp. 221-222. In particolare si stabilì che il momento da cui partire per l'applicazione di quanto deciso dovesse iniziare con il 1631 e terminare con il 1641.

dennazioni e pene”, con l’obbligo comunque del rispetto della norma statutaria³⁷.

L’immagine del paese e le Festività

Tra i diversi decreti emanati dagli Anziani di Lucca e recepiti nello Statuto ve ne era uno che si riferiva alla festa del primo maggio e che vietava sia agli abitanti di Boveglio che ai “tramu-tanti” di piantare o fare piantare “nella piazza di Bueglio ne in altro logho della terra a’ finestre ne a cantonate ne detto territorio di detta terra albori, frasche, piante o’ fiori o’ altra cosa che habbia similitudine”, prevedendosi in caso di inosservanza una pena molto pesante di dieci scudi che veniva suddivisa in quattro parti: una andava al Comune di Lucca, una al Comune di Boveglio, una all’accusatore, mantenendone segreto il nome e una all’esecutore. A questa multa si aggiungeva addirittura una punizione fisica che si attuava in due tratti di corda.

La garanzia della pena per questo reato era offerta dal padre che rispondeva per le azioni dei figli e di tutti i componenti della propria famiglia, il fratello era garante per il fratello e il padrone per il garzone³⁸.

Nel rispetto delle tradizioni religiose, venne inoltre fatto divieto di ballare nel giorno precedente, in quello successivo e durante le festività di San Jacopo e San Genese, mentre per chi trasgrediva era prevista una penale di due scudi per ogni volta³⁹. Il ruolo della Chiesa venne messo in evidenza quando fu stabilito

³⁷ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 32, p. 221.

³⁸ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 18, p. 212. Le responsabilità per chi avesse commesso questo reato venivano applicate nel seguente modo: “...il padre sia tenuto per il figliulo et per tutti di casa sua et il fratello per il fratello che insieme habitassero et il padrone per il garzone quanto alla pena pecuniaria...”.

³⁹ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 19, p. 213.

che si dovessero festeggiare tutti i venerdì di marzo in memoria della Passione di Gesù Cristo, in luogo dei venerdì di maggio, così come si usava in precedenza, sotto pena di uno scudo per coloro che non rispettavano la regola⁴⁰.

L'astensione dal lavoro e l'impegno a non far lavorare e a non portare animali erano disposizioni riferite a tutti gli abitanti di Boveglio in occasione di particolari festività religiose quali Sant'Antonio, San Fabiano e San Sebastiano, San Biagio, San Sigismondo, San Rocco, San Genese e San Donnino⁴¹.

La norma statutaria prevedeva inoltre che non si potesse giocare a cocombali⁴².

⁴⁰ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 31, pp. 219-220.

⁴¹ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 24, p. 214. Si stabilisce inoltre i momenti da cui iniziare a festeggiare: "...cominciando esse feste dall'una mezza notte all'alba alla pena di chi contrafarà soldi 2 per ciascuno e ciascuna volta et ogni huomo maggiore di anni 18 ne sia accusatore risarcendo che in detti giorni eccetto il giorno di San Genese sia lecito portare coperture di case tirar fuori legnami d'ogni sorte per servitio di case senza pena alcuna".

⁴² A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32, cap. 33, p. 221.

ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA, *Statuti di Comunità Soggette*, n. 32, *Statuto della Comunità di Boveglio*, anno 1630, pp. 199-221.

(p. 199)

Adi 25 Giugno 1630⁴³

Convocato e congregato l'huomini del governo della comunità di Bueglio nella loro solita stanza a' numero sufficiente osservate tutte le cose da osservarsi hanno determinato a partito vinto di tutte le pallotte nel si di ricopiare li sottoscritti capitoli mentre pero sia con buona gratia dell'Eccellentissimi Signori et gratum et parato da essi cioè

Del modo di creare il governo del Comune di Bueglio

Nell'Eccellentissimo Consiglio celebrato alli ventiquattro marzo 1609 fu letta una relatione dell'infrascritto tenore:

"Illustrissimi Signori Eccellentissimo Consiglio,

Nel particolare delle differenze tra l'huomini di Bueglio doppo avere preso ogni opportuna (p. 200) informatione et dell'lor ordini et come si siano governati per l'adietro crediamo che per estinguere ogni effetto ma il nome ancora delle due factioni introdotte in quel Comune sotto il nome di Capitani et di Garelli fosse bene che l'Eccellentissimo Consiglio restasse servito comandare che per l'avenire nessuna persona di che grado, stato sesso, o conditione si sia della Comunità di Bueglio ardisca o presuma chiamarsi di alcuno di questi due nomi o altri, che sostenessero le medesime factioni ne scriverli e tenerli scritti nelle loro case si fuori come dentro eccettuato solamente quelli che veramente sono della famiglia de quali non havendo altro nome susistente di parentado alcuno, sotto quelle pene che parranno all'Eccellentissimo Consiglio

⁴³ A.S.L., S. C. S., *Statuto della Comunità di Boveglio*, 1630, n. 32. - S. BONGI., *Inventario*, cit., vol. I, 1872, p. 44.

Et per ridurli insieme è stato di maggiore equità di quello che di presente s'osserva tra loro crederemo che l'Eccellentissimo Consiglio facesse approvare il decreto che formato con questa li presentiamo con ordinare insieme, che nell'estractione de Dodici et electione, et assortimenti da farsi ogni due anni come nel suddetto decreto debba intervenire il Signor Commessario di Villa (p. 201) per assicurarsi tanto maggiormente che le cose vadino senza disordine alcuno; et perche in questa occasione di differenze tra loro sono stati tutti quegli huomini a Lucca più volte con spese inutili et straordinarie acciò che il danno di esse non venghi a posare sopra povere vedove e pupilli, che non ci hanno colpa crediamo, che sia bene che l'Eccellentissimo Consiglio commodi, che non si imponghino per gravezza tra loro ma che ciascuno sopporra le sue che è quanto della nostra residenza il di 11 marzo 1609".

*Sotto le differenze
Ordine da farsi*

Che per riordinare il buon governo della Comunità di Bueglio Decreto s'intenda è sia per l'avvenire con l'assistenza del Signore Commessario di Villa si devino imbussilare tutti gli huomini di quel Comune maggiori però di anni 40 de quali si faccia estractione di Dodici non congiunti tra loro in primo grado come padre e figliuolo fratello e fratelli i quali così estratti devino con la medesima assistenza del Commessario di Villa fare quattro assortimenti di Trentadue uomini per assortimento dell'età e qualità che per il capitolo del medesimo Comune si dispone escludendo quelli, che notoriamente constasse al (p. 202) Commessario et a' 12 suddetti che fossero discoli et persone di mala condizione e fama; con che in un medesimo assortimento non vi siano persone congiunte in primo grado come sopra i quali quattro assortimenti devino governare per il corso e tempo di due anni, ciascuno assortimento per sei mesi, secondo che sarà stato assortito; da estrarsi però Sindici o Offitiali del Comune che si ritroveranno per i tempi di otto giorni avanti l'entrata del loro Governo: dichiarando che quelli che haverano

governato li ultimi sei mesi de 2 anni non possino essere assortiti nel primo governo della nuova tasca, ma che habbino le vacanze di sei mesi di maniera che non vi possino intervenire ne come ordinarij ne come surrogati.

Da cominciarsi et mettere in esecuzione il contenuto del presente decreto nelle calende di luglio prossimo et da farsi però l'extractione de 12 et assortimento de quattro governi per tutto il di 20 Giugno prossimo et così rispettivamente seguitandone per preducti e successivi tempi, dichiarando che quelli saranno ottenuti nel detto Governo congregati secondo la disposizione del capitolo del Comune suddetto per due terzi de voti affirmativi vaglia e tenga come se dal concorso di tutti i voti fusse deliberato (p. 203) et li huomini sopravvanzeranno a questi quattro governi devino intascarsi a parte per servire per surrogati.

In luogo di quelli ordinarij che per morte o malattia o assenza dal Comune non vi potessero intervenire con che quelli che serviranno per maggior tempo che di tre mesi habbino la vacanza come sopra et quelli che non serviranno per detto tempo siano dopoi messi per ordinarij nella nuova tasca da farsi nel modo e forma detta disopra, non ostante altri Statuti e Decreti della medesima Comunità disponesse in contrario a i quali in questa parte solamente s'intenda derogato.

Et fu decreto che detta relatione e decreti con essa presentati s'intendino approvati et la pena a chi contrafarà a chiamarsi con alcuno delli due nomi de quali in essa sia di scudi 25 per ciascuno e ciascuna volta applicata per una terza parte all'accusatore l'altra all'essecutore l'altra al Magnifico Comune et il giudice delle contraventioni sia il Signore Commissario di Villa quale Commessario debba intervenire all'extractione et electione et assortimento da farsi nel Comune di Bueglio conforme al contenuto di detta relatione.

De surrogati.

Cap. 1.

Di gia il Comune ha ordinato a partito vinto (p. 204) di aggiungere al suddetto capitolo per mancamento di huomini che vanno

l'invernata fuori dello stato per guadagnare il pane che tutti quelli che saranno chiamati per surrogati devino venire a Comune e' servire fin tanto che torna il suo ordinario, e poi li devino dare il luogo ma servendo detti surrogati più di tre mesi e seguendo poi il loro assortimento devino seguitare a servire; quelli non volessero servire per surrogati quando saranno chiamati cadino in pena di lire 1 per ciascuno e' ciascuna volta e' detta pena vadi a' utile del detto Comune.

Del modo dell'ordine della Bandita del Carnasciale.

Cap. 2.

Item statuiamo et ordiniamo che per l'avvenire tutte le bestie di mandria tanto grosse quanto minute non possino pasturare per le terre coltivate cioè per tutti li campi dove si mette concime che sono dal castello di Boveglio in su per fino al Trebbio et andando fino alla Foce de Nocicchi cioè dalli 15 Aprile fino alli 15 Agosto alla pena di chi contrafarà di soldi dieci per ciascuna bestia grossa e di 2 soldi per ciascuna bestia minuta.

Di non menare bestie a pasturare per le strade della villa.

Cap. 3.

Item statutimo et ordiniamo che per l'avenire (p. 205) nessuna persona non possa lassare pasturare per le strade della villa dove sia bene coltivate in quelli d'altri con bestie di alcuna sorte alla pena per ciascuna bestia grossa di soldi 10 et ciascuna bestia minuta soldi 2 et le altre bestie grosse che cariche overo legate fossero con la cavezza non s'intendino nella detta pena.

Della pena di quelli che facessero o danneggiassero castagni.

Cap. 4.

Item statuimo et ordiniamo che per l'avenire non si possa

tagliare castagni rami di castagno di ciochare in qualsivoglia modo tagliare o danneggiare castagni e' svelgere castagni insetti vermacchi per ciascuno piedi et per ciascuno cadino in pena per ciascuna volta di scudi 1 a graverseli nella prima colta.

Della pena di quelli facessero danni in vigne.

Cap. 5.

Item statuimo et ordiniamo che non si possi danneggiare vigne come portare via di dette vigne alcuna sorte di legname come forche pali calocchie cioè in quelli d'altri alla pena di lire 4 et portando via viti lire 2 per ciascuno et ciascheduna volta.

Della pena del guardiano che entrasse in vigne.

Cap. 6.

Item statuimo et ordiniamo che il guardiano non (p. 206) possa entrare ne lui nel testimonio in vigne d'altri ne tempi dell'uva senza licenza del padrone et facendo alcun danno portando a casa alcuna sorte di robbe e' legna o altro o castagne ogni huomo di maggiore età di anni 18 li possino accusare et cadino in pena di lire tre per ciascuno e' ciascuna volta.

Della Bandita di sotto le vigne.

Cap. 7.

Item statuirno et ordinorno che per l'avvenire nessuno del Comune di Bueglio ne in quello habitante non possino pasturare con bestie grosse ne minute ne porci ancora dalla via che va a Colognora in giu fino alla Pescia maestra cominciando dal confine di Colognora venendo per la sopra scritta strada verso Bueglio fino a Terra Rossa e al Noceto ripigliando la strada del Noceto fine alla Margine et seguitando detto fosso et ripigliando la via dell'Emmorcassi seguitando la strada Peccoraleccia fino

alla via del Colle Acquatore scendendo alla Pescia Cermignana dentro di questo segno non possino pasturare se non le bestie da soma reservato il passo della Pescia di Furicaglia fino a' poderi retti per passo del bestiame che possino passare e pasturare fuori de (p. 207) danni di vigne robbe o prata o dove si faccia fieno non si possino pasturare dentro detto segno dalli 15 d'aprile fino a tanto che siano colte le castagne e data la bandita come è solito farsi per l'huomini del detto Comune alla pena di chi contrafara quanto alle bestie grosse di lire 1 et quanto alle minute di soldi 4 per ciascuna bestia cioe essendo in grano o in vigne o in biade o in parata et in detta bandita ancora ancorche non fossero in terra coltivata.

Del modo de forestieri di pagare l'estimi al detto Comune.

Cap. 8.

Item statuirno et ordinorno che tutti li forestieri, che hanno beni nel detto Comune siano tenuti et obbligati dare pagatore al detto Comune un huomo sufficiente di detto Comune di pagare l'estimi e gravezze che per detti beni li saranno imposte dall'huomini di detto Comune et non volendo essi forestieri dare pagatore si possino chiamare davanti il loro magistrato et che esso li gravi a dar pagatore.

Del modo di fare 2 guardie per la notte.

Cap. 9.

Item statuirno et ordinorno che li 32 huomini del governo del detto Comune habbino (p. 208) autorità di fare due guardie per la notte et non essendo essi 32 d'accordo le possino fare li 16 Governatori che per li tempi saranno et li dannatori che da dette guardie saranno accusati cadino in pena di scudi 2 per ciascuno e ciascuna volta.

*Del modo di fare le proposte e di mettere il partito.
Cap. 10.*

Item statuirno et ordinorno che tutte le cose che si hanno da referire in Comune se ne faccia una lista et mettendola avanti non si possa uscire di proposta ne tralasciarla fin a tanto non si è messo il partito occorrendo et non si possa uscire di casa del Comune senza licentia dell'offitiale sotto pena che al capitolo arrieto si contiene et non si possi compiere di non mettere il partito et non volere ricevere la palla di esso alla pena di lire 2 et quando suonerà a Comune et che non comparisse il numero sufficiente da potere fare Comune l'Offitiale possi fare la richiesta et appuntare tutti quelli che mancheranno et darli in mano alli 16 Governatori per gravarli la pena del capitolo adietro nella prossima colta.

*Della pena di quelli che portassero legna a Villa.
Cap. 11.*

(p. 209) Item statuirno et ordinorno che per l'avvenire alcuna persona del Comune di Bueglio o in esso abitante non possa portar legna grosse ne minute a Villa cioè di castagno alla pena di scudi 2 per ciascuno e ciascuna volta et ogni huomo sia accusatore.

*Della pena di quelli meneranno a pasturar bestie la notte.
Cap. 12.*

Item statuirno et ordinorno che non si possa per l'avvenire pasturare la notte con bestie di nessuna sorte ne' in prata ne in campi ne in vigne ne in luoghi dove sia gelsi cioè in luoghi d'altri, et ancora ciascuna persona che sarà trovata a far danno come a segare erba, grani, segali, orti, prunichi et qualsivoglia sorte di robbe e noci e' frutti dall'avemaria di hore 24 in fino a' giorno alla pena per ciascuno e ciascuna volta di scudi 2 dico scudi due et ogniuno sia accusatore come sopra.

*Il modi di fidare il bestiame per li forestieri.**Cap. 13.*

Item statuirno et ordinorno che per l'avenire qualsivoglia persona che vorrà fidare bestiame nel territorio di Bueglio per pasturare (p. 210) debba pagare per ogni bestia vaccina cavallina lire 1.4, per ogni capra soldi 4, per ogni pecora lire 2.8 e per ogni porco al tempo nel tempo cumoli 4 et non si possa fidare a minor pretio et detti fidati non far danni e caso che detti fidati fraudassero di non dare conto di tutto il numero delle bestie cadino in pena per ciascheduna bestia grossa di lire tre et per ogni capra di lire 1 et per ogni pecora soldi dieci, et per ogni porco lire 2 et sia tenuti osservare tutte le cose nel capitolo 23 arrieto.

*Del modo di vendemiare.**Cap. 14.*

Item statuirno et ordinorno che ciascuna persona del Comune di Bueglio non possi vendemmiare per l'avvenire avanti il giorno sei d'ottobre sotto pena di scudi 2 et ogni huomo maggiore di anni 18 sia accusatore

*Del modo di pagare il fuoco per quelli che anderanno fuori di**Bueglio.**Cap. 15.*

Item statuirno et ordinorno che alcuna persona del Comune di Bueglio che per l'avenire andera a stanzare fuori di detto Comune siano venuti a pagare il fuoco e testa per un anno al detto Comune et poi non più durando, a star fuori

(p. 211)

Della pena de forestieri che vierranno a pasturare bestie nel territorio di Bueglio.

Cap. 16.

Item statuirno et ordinorno che nessuno forestieri fuori del Comune di Bueglio non ardisca in qualsivoglia modo pascere o far pasturare nel territorio di Bueglio con bestie di qualsivoglia sorte tanto grosse quanto minute alla pena per ciascuna bestia grossa di scudi 1 et ciascuna bestia minuta di lire 1 per ciascuna volta et da dieci in su s'intendino branco cioè le bestie minute ne vadi per banco scudi 4 et essendo in danni come in robbe in campi in vigne in prata in lame le pene raddoppino et detta pena s'attribuisca la quarta parte al magnifico Comune di Lucca una al Signor Commissario et l'altra al Comune di Bueglio et l'altra all'accusatore et ogni uomo possa accusare.

Della pena de forestieri che colliessero o usurpassero castagne. Cap. 17.

Item statuirno et ordinorno che nessuna persona fuori del Comune di Bueglio non ardisca cogliere o far cogliere castagne ne ruspare nel territorio di Bueglio alla pena per ciascheduno è ciascheduna volta di scudi uno et detto uomo sia accusatore

(p. 212)

Della pena di quelli piantassero maggi o' calendi alle finestre.

Cap. 18.

Item adi 25 ottobre 1600 li Illustrissimi Signori Anziani dato e ottenuto il partito hanno proibito che per l'avenire in perpetuo non sia lecito a niuno di che stato grado sesso o conditione si sia del Comune di Bueglio e' in esso tramutante di piantare o far piantare nella piazza di Bueglio ne in altro lugho della terra a'

finestre ne a cantonate ne detto territorio di detta terra albori frache piante o' fiori o' altra cosa che habbia similitudine come egualmente si dice di maggi si come altre volte erano soliti di fare sotto la pena et alla pena alli contraffacienti di scudi 10 per ciascuno e ciascuna volta et di 2 tratti di corda, et il padre sia tenuto per il figliulo et per tutti di casa sua et il fratello per il fratello che insieme habitassero et il padrone per il garzone quanto alla pena pecuniaria solamente da distribuirsi detta pena pecuniaria per una quarta parte al magnifico Comune di Lucca et una quarta parte al Comune di Bueglia et l'altra quarta all'accusatore il nome del quale sia tenuto segreto et l'altra quarta parte al Essecutore.

(p. 213)

Della pena di quelli che ballassero il giorno dei Santissimi

Jacopo e Genese.

Cap. 19.

Item statuirno et ordinorno che nessuna persona non ardisca di ballare o far ballare nella terra o territorio di Bueglia il giorno di San Jacopo e di San Genese con un giorno innanzi et uno arrieto di ciascuna anno alla pena di chi contrafarà di scudi 2 per ciascuno e ciascuna volta.

Della pena di quelli dicessero parole ingiuriose a' quelli di governo.

Cap. 20.

Item statuirno et ordinorno che per l'avenire alcuna persona del Comune di Bueglia o' in esso habitante non possa ne debba dire parole ingiuriose ad alcuno delli 32 Governatori di quelli saranno per tempi in Comune per causa dell'essecutione l'Offitio loro sotto la pena di scudi 20 per ciascuno e ciascuna volta.

*Del modo di leggere l'accuse alla finestra del Comune.
Cap. 21.*

Item statuirno et ordinorno che tutte le accuse fatte dal guardiano o da particolari nel territorio di detto Comune in pubblico Comune e' dopoi alla finestra di detto Comune avanti che dalli Governatori siano tirate fuora.

(p. 214)

*Della pena di accostarsi alla porta del Comune.
Cap. 22.*

Item statuirno et ordinorno che nessuna persona del Comune di Bueglia o in esso habitante non possa per l'avenire accostarsi ne fermarsi alla porta della casa del Comune di Bueglia appresso a braccia 18 appresso a detta porta ne con arme ne senza arme mentre che il governo è radunato alla pena di chi contrafarà di scudi 2 per ciascuno e ciascuna volta.

*Della pena di quelli comprassero frutti per rivendere.
Cap. 23.*

Item statuirno et ordinorno che nessuno del Comune di Boveglia o in esso habitante non possa comprare o far comprare qualsivoglia sorte di frutti dentro il nostro territorio per rivenderli alla pena di scudi 2 per ciascuno e ciascuna volta et ogni huomo sia accusatore.

*Item della pena di chi lavorasse le feste del Comune.
Cap. 24.*

Item statuirno et ordinorno che nessuna persona del Comune di Bueglia o in esso habitante non possa lavorare ne far lavorare dentro al territorio del detto Comune ne bastar bestie come il giorno di Sant'Antonio, Santissimi Fabiano e Sebastiano San

Biagio (p. 215) San Sigismondo San Rocco San Genese e San Donnino cominciando esse feste dall'una mezza notte all'alba alla pena di chi contrafarà di scudi 2 per ciascuno e ciascuna volta et ogni huomo maggiore di anni 18 ne sia accusatore risarcendo che in detti giorni eccetto il giorno di San Genese sia lecito portare coperture di case tirar fuori legnami d'ogni sorte per servitio di case senza pena alcuna

Dell'obbligo di quelli che hanno debito con il Comune di Bueglio. Cap. 25.

Item statuirno et ordinorno che tutte quelle persone tanto huomini come donne che hanno debbito con il Comune di Bueglio et che per l'avenire ne faranno siano obligati tutti quelli loro beni che al presente si ritrovano e che per l'avvenire si troveranno si mobili come stabili la comunità habbia sopra essi actione per far tal pagamenti mentre che quei tali non volesse no o non potesseno pagare detti contanti habbia detta Comunità actione tanto in su quelli beni che venderanno come anche in quei beni dessero per dote et s'obligassero ad altri cioè per quel di tanto che quelli particolari haveranno debbito contratto et obligo che quei particolari vi habbino la loro ricompensa per quel tanto che la comunità (p. 216) li havesse vendita et per questo non siano esclusi i pagatori.

*Che l'Officiali dell'ordinanza devino venire a Comune.
Cap 26.*

Item statuirno et ordinorno che per l'avvenire tutti li officiali dell'ordinanza della nostra comunità devino essere missi ne brevi e i riservati ancora per Governatori di detta comunità et venire a Comune quando uscirà il loro breve sotto pena dell'altri Governatori secondo che contiene il capitolo adietro.

*Della pena di quelli non pagheranno il Signor Garzoni.
Cap. 27.*

Item statuirno et ordinorno in beneficio utile del detto Comune di Bueglio che per l'avenire tutte quelle persone di detto Comune che rendono affitti di farina al signor Tomaso Garzoni a quali li è pagatore il detto Comune devino et siano obligati dentro alla colta di marzo di ciascun anno havere pagato detti affitti et non havendoli saldati cadino in pena di lire 4 per ciascuno renditore la qual pena vada in beneficio di detto Comune et di più se li 16 Governatori che per l'avenire non ne li porranno nella colta di marzo cadino in pena di lire 2 per ciascun Governatore da puonerseli dalli 16 Governatori nella colta (p. 217) di Giugno.

*Del modo di pagare il datio per li forestieri al Comune.
Cap. 28.*

Item statuirno et ordinorno che tutti quelli sudditi dell'Eccellentissima Republica che al presente habitano in detto Comune et che per l'avvenire habiteranno siano tenuti pagare al detto Comune ogni colta lire 5 per ogni testa et la testa s'intenda ciascuno che habbia almeno 18 anni e per ciascuno altro che arrivasse a detta età debba pagare soldi 6 per colta.

Item statuirno et ordinorno rispetto alli forestieri cioè che sono fuori del distretto della Republica soprascritta che in detto Comune habitano o' che per alcun tempo vi verranno ad habitare da sei mesi in la che vi haveranno habitato sia tenuto e'ì debba pagare per ciascuna colta e per ciascuna testa da anni 18 in su scudi uno et per ciascun altro che non arrivasse alla supradetta età di anni 18 devino pagare soldi 10 per ciascuno e ciascuna colta dichiarando che quelli che staranno per famigli o per servitori vivendo a spese d'altri tanto sudditi come forestieri con alcuno del detto Comune non siano obligati alle supradetto gravezze et il carico deporre dette impositioni sia de (p. 218) Governatori del Comune che saranno per i tempi et non imponendo dette gravezze e detti Governatori siano tenuti pagarli di

lor proprio et di cio' devino essere astretti da successivi Governatori ad utile di detto Comune.

Dichiarando ancora che alcuno de suddetti forestieri non siano ne possino essere mai huomini di detto Comune e Governatori se non poichè saranno venuti alla quarta generatione havendo continuatamente in esso habitato annullando e cancellando li Capitoli 18 et 19 contenuti ne Capitoli per il detto Comune fatti sotto il di 30 aprile 1563.

*Del modi di pagare il datio per le capre.
Cap. 29.*

Item statuirno et ordinorno che tutte quelle persone che vorranno tenere capre per pasturare nel territorio di Bueglio siano tenuti pagare per ciascuna capra soldi quattro et per ciascuna colta e detti denari vadino in utile di detto Comune.

Altro capitolo

Item statuirno et ordinorno per levare via il danno che fanno le capre a castagni che per l'avvenire tutte le capre che saranno trovate a far danno maggiormente a castagni o a inseti o a vernaccie di castagno da insetare o' a gelsi o' in vigne o' terre coltivate o' a fare alcuna (p. 219) sorte di danni ne vada per ciascuna capra ò maschio ò femmina per ciascuna volta lire 2 guadagnando la quarta parte il Signor Commissario et l'altra il Comune di Bueglio et altra il padrone che riceve il danno et l'altra l'accusatore et ogni huomo possi essere accusatore.

*Della pena di quelli pasturassero con capre.
Cap. 30.*

Item statuirno et ordinorno che per anni 10 prossimi avvenire nessuna persona del Comune di Bueglio ne forestieri ancora

non possa pasturare ne far pasturare nel territorio di Bueglio con capre, caprette o' maschi o' femmine alla pena di scudi 1 per ciascuna capra come sopra e per ciascuna volta guadagnando la quarta parte il magnifico Comune di Lucca et l'altra il signor Commessario il quale ne fusse essecutore et l'altra il Comune di Bueglio et l'altra l'accusatore.

Della pena di quelli lavorassero i venerdì di marzo.

Cap. 31.

Item statuirno et ordinorno con l'intervento del molto illustre reverendo Signor Pievano per l'avenire di festare tutti i venerdì di marzo con la festa di S. Bernardo in memoria della Passione del Signore Nostro Gesù Cristo dichiarando che tal osservanza (p. 220) ha voto perpetuo di detta Comunità in luogo de venerdì di maggio i quali si solevano festare per una semplice usanza già retrovata annullando e cancellando et volendo che non sia di alcun valore l'ordine è capitolo dell'osservare i venerdì di maggio et acciò siano meglio osservate tali feste mettiamo pena alli contrafacienti scudi uno per ciascuno e ciascuna volta.

Item statuirno et ordinorno che ritrovandosi detta comunità haver fatto molti debbiti e presi molti denari a censo per prevenire la povertà et per uscire di detti debbiti hanno risoluto a partito vinto di pagarli in 10 anni avanti cominciando l'anno 1631 et finisca l'anno 1641 e per ciò detta comunità obliga il governo a dover uscire per detti 10 anni del mese di gennaro a fare creare dentro al loro officio un Camarlingo per riscuotere la 10 parte e più se li debbiti volesseno pagare debbino fare detti Governatori detto Camarlingo all'ordinario come è solito fare alla finestra et non facendo detto Camarlingo essi Governatori (*sic*) cadino in pena di scudi 2 per ciascuno e li essecutori di detta pena ne siano il Governo doverà succedere a San Piero et detto Camarlingo debba risquotere ogni anno la decima parte come sopra o più secondo che di man in mano orderà il Comune e fare quel tempo a debitori che paghino senza spesa (p. 221) del

Camarlingo secondo il Comune si contenta et ordina a volere guastare et annullare il supradetto ordine vogliamo che sia la 5 parte de voti nel si cioè in questo ordine solamente.

Che il Commissario di Valdriana debba contribuire delle pene poste ne soprascritti statuti.

Cap. 32.

Item statuirno et ordinorno che sempre che il molto Illustre Signor Commissario di Valdriana che per i tempi sarà farà effettivamente pagare al detto Comune tutte le condannagioni e pene poste ne presenti statuti et non altramente habbia havere è debba et effettivamente li sia pagata la terza parte di tutte singole condizioni e pene suddette quando però in detti statuti non li sia applica maggior o minor parte di detta terza parte nel quale caso detti statuti si devino osservare.

Della pena di quelli che giocano cocomboli.

Cap. 33.

Item statuirno et ordinorno che per l'avenire nessuna persona del Comune di Bueglia o in esso habitante possa ne debba in qualsivoglia modo giocare a cocombali alla pena di lire 6 per ciascuno e ciascuna volta ogni huomo sia accusatore e volendo sarà tenuto segreto guadagnando la 3^o parte l'altra terza parte l'essecutore et l'altra terza parte il Comune di Bueglia et io Bartolomeo di Battista Bellucci Cancelliere del soprascritto Comune ho ricopiato di mia mano propria con volontà e commissione questo di 28 Giugno 1630.

